



Decisione generale per impedire la diffusione di *Popillia japonica* Newman – Cantoni interessati: Ticino, Vallese, Grigioni

del 6 marzo 2025

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 16 capoversi 1 e 3 dell'ordinanza del 31 ottobre 2018¹
sulla salute dei vegetali (OSaV);

considerato che in certe zone dei Cantoni Ticino e Vallese *Popillia japonica* Newman è talmente diffuso che l'organismo da quarantena non può più essere eradicato e che la delimitazione di zone infestate è giustificata;

considerato che il rischio di diffusione di *Popillia japonica* Newman al di fuori della zona infestata è particolarmente elevato e deve essere ridotto con misure adeguate;

considerato che nei Cantoni Ticino, Vallese e Grigioni è necessario e opportuno delimitare attorno alle zone infestate zone cuscinetto, alle quali si applicano parimenti misure speciali;

considerato che elevate catene montuose prive di vegetazione rappresentano un confine naturale per *Popillia japonica* Newman;

considerato che lo sviluppo delle popolazioni di *Popillia japonica* Newman in tali aree deve essere sorvegliato in modo particolarmente intensivo;

considerato che la diffusione di *Popillia japonica* Newman è aumentata e che l'elenco dei comuni interessati deve essere adattato;

considerato che nella regione Visp Briga (Vallese) a novembre 2024 è stato delimitato un focolaio d'infestazione nella zona cuscinetto della zona infestata;

decide:

1. Delimitazione di zone infestate e delle rispettive zone cuscinetto

¹ I Comuni nonché le frazioni e i quartieri comunali dei Cantoni Ticino e Vallese elencati nell'allegato 1 costituiscono due zone infestate.

² I Comuni nonché le frazioni e i quartieri comunali dei Cantoni Ticino, Vallese e Grigioni elencati nell'allegato 2, i quali si trovano totalmente o in parte nel raggio di 15 chilometri attorno alle zone infestate, costituiscono le zone cuscinetto. Fanno eccezione le vallate di Zermatt e di Saas, nel Canton Vallese, separate dalla zona infe-

¹ RS 916.20

stata da montagne con un'altitudine fino a 4000 metri, e il nuovo focolaio d'infestazione (VS) che si trova in parte nella zona cuscinetto della zona infestata.

2. Misure nelle zone infestate

¹ Il materiale di compostaggio vegetale proveniente da impianti che non sono dotati di box di fermentazione a temperatura controllata e di installazioni per la setacciatura del compost finito può essere utilizzato soltanto all'interno della zona infestata.

² Dal 1° giugno al 30 settembre è vietato trasportare fuori dalla zona infestata materiale vegetale ricavato dalla manutenzione del verde, ad eccezione del materiale vegetale che durante lo stoccaggio e il trasporto viene coperto a prova di insetto (dimensione della maglia massimo 5 mm) e:

- a. viene triturato a una dimensione di al massimo 5 centimetri; oppure
- b. offre una garanzia fitosanitaria comparabile a quella della triturazione e il suo trattamento è stato autorizzato dall'autorità cantonale competente² d'intesa con il Servizio fitosanitario federale.

³ I veicoli e gli attrezzi impiegati nella zona infestata per la lavorazione del suolo o per lavori che prevedono l'utilizzo di terriccio possono lasciare tale zona soltanto se sono stati puliti in modo che terriccio e resti vegetali non siano propagati.

⁴ È vietato trasportare fuori dalla zona infestata lo strato superficiale del suolo fino a una profondità di 30 centimetri. Su richiesta, per il periodo dal 1° ottobre al 31 maggio possono essere autorizzate deroghe:

- a. dall'autorità cantonale competente² se:
 - i. il suolo è stato analizzato da Agroscope o da un'impresa da esso autorizzata e dai risultati delle analisi emerge che il suolo della particella interessata è esente da larve di *Popillia Japonica* Newman fino a una profondità di 30 centimetri,
 - ii. il suolo è stato sottoposto a un trattamento che offre un livello di sicurezza comparabile a quello di cui al punto i e che è stato approvato dal Servizio fitosanitario federale;
- b. dall'autorità cantonale competente³ se il materiale va in discarica, a condizione che nella discarica il materiale venga depositato e interrato a una profondità di almeno 2 metri e che durante il trasporto vengano prese tutte le misure necessarie per evitare la diffusione di *Popillia japonica* Newman. Prima che il materiale venga trasportato alla discarica, deve essere richiesta presso l'autorità cantonale competente³ un'autorizzazione per lo smaltimento del materiale inquinato.

⁵ Le autorità cantonali competenti^{2,3} si scambiano le copie delle autorizzazioni rilasciate conformemente al capoverso 4.

² Canton Ticino: Servizio fitosanitario cantonale (www.ti.ch/fitosanitario).

Canton Vallese: Office de la vigne et du vin (Protection des végétaux - - vs.ch).

³ Canton Ticino: Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati (www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/ufficio).

Canton Vallese: Office de la vigne et du vin (Protection des végétaux - - vs.ch).

⁶ Fatte salve le disposizioni cantonali in materia, l'autorità cantonale competente⁴ può delegare il rilascio di autorizzazioni eccezionali ai Comuni.

⁷ I proprietari o i gestori di vigneti devono trattare una volta all'anno le loro viti con un prodotto fitosanitario contro *Popillia japonica* Newman, se più del 30 per cento del volume fogliare definitivo è stato mangiato da *Popillia japonica* Newman. Il prodotto fitosanitario con il quale può venir effettuato il trattamento è stabilito dal Servizio fitosanitario federale in una decisione di autorizzazione specifica contro *Popillia japonica* Newman.

L'autorità cantonale competente⁴, su richiesta, segnatamente per le aziende dedite all'agricoltura biologica, può autorizzare deroghe all'obbligo di trattamento.

⁸ Il trasporto e la commercializzazione di tappeti erbosi precoltivati al di fuori della zona infestata sono vietati. Per il trasporto e la commercializzazione di tappeti erbosi precoltivati all'interno della zona infestata, questi devono essere contrassegnati con un'etichetta sulla quale sia riportata in modo inalterabile e permanente la seguente dicitura: «Zona infestata – *P. japonica*; trasporto e commercializzazione consentiti soltanto all'interno della zona infestata».

⁹ Il trasporto e la commercializzazione di altri vegetali con radici in terriccio o substrato di coltivazione costituito da sostanze organiche solide, ad eccezione delle colture tessutali, è consentito soltanto se le condizioni di cui all'allegato 3 sono adempiute.

¹⁰ Dal 1° giugno al 30 settembre le aziende che utilizzano vegetali (segnatamente aziende agricole, vivaia, centri di giardinaggio o aziende ortoflorovivaistiche), indipendentemente dal fatto che in virtù dell'articolo 76 o 89 dell'ordinanza sulla salute dei vegetali (OSaV)⁵ siano omologate al rilascio di passaporti fitosanitari o meno, sono tenute a sorvegliare le loro particelle di produzione e/o gli stock di vegetali nonché le aree circostanti nel raggio di 50 metri.

¹¹ Se un'azienda omologata in virtù dell'articolo 76 o 89 OSaV sospetta o constata la presenza di *Popillia japonica* Newman, lo notifica senza indugio al Servizio fitosanitario federale. Se un'azienda non omologata al rilascio di passaporti fitosanitari (segnatamente un'azienda agricola, un vivaio, un centro di giardinaggio o un'azienda ortoflorovivaistica) sospetta o constata la presenza di *Popillia japonica* Newman, lo notifica senza indugio all'autorità cantonale competente⁴.

¹² L'autorità cantonale competente⁴ attua un'adeguata sorveglianza nella zona infestata in modo da:

- a. seguire la dinamica delle popolazioni di *Popillia japonica* Newman;
- b. mantenere al livello più basso possibile la prevalenza dell'organismo nocivo;
e
- c. controllare l'attuazione delle misure di cui al numero 2.

⁴ Canton Ticino: Servizio fitosanitario cantonale.

Canton Vallese: Office de la vigne et du vin.

⁵ RS 916 20

3. Misure nella zona cuscinetto

¹ Il materiale di compostaggio vegetale proveniente da impianti che non sono dotati di box di fermentazione a temperatura controllata e di installazioni per la setacciatura del compost finito può essere utilizzato soltanto all'interno della zona cuscinetto e della zona infestata.

² Dal 1° giugno al 30 settembre è vietato trasportare dalla zona cuscinetto alla zona indenne da infestazione materiale vegetale ricavato dalla manutenzione del verde, ad eccezione del materiale vegetale che durante lo stoccaggio e il trasporto viene coperto a prova di insetto (dimensione della maglia massimo 5 mm) e:

- a. viene triturato a una dimensione di al massimo 5 centimetri; oppure
- b. offre una garanzia fitosanitaria comparabile a quella della triturazione e il suo trattamento è stato autorizzato dall'autorità cantonale competente⁶ d'intesa con il Servizio fitosanitario federale.

³ I veicoli e gli attrezzi impiegati nella zona cuscinetto per la lavorazione del suolo o per lavori che prevedono l'utilizzo di terriccio possono lasciare tale zona per la zona indenne da infestazione al di fuori della zona cuscinetto soltanto se sono stati puliti in modo che terriccio e resti vegetali non siano propagati.

⁴ È vietato trasportare nella zona indenne da infestazione al di fuori della zona cuscinetto lo strato superficiale del suolo fino a una profondità di 30 centimetri. Su richiesta, per il periodo dal 1° ottobre al 31 maggio possono essere autorizzate deroghe:

- a. dall'autorità cantonale competente⁶ se il suolo è stato sottoposto a un trattamento che offre un livello di sicurezza comparabile a quello di cui al punto 2.4.a.i. e che è stato approvato dal Servizio fitosanitario federale;
- b. dall'autorità cantonale competente⁷ se il materiale va in discarica, a condizione che nella discarica il materiale venga depositato e interrato a una profondità di almeno 2 metri e che durante il trasporto vengano prese tutte le misure necessarie per evitare la diffusione di *Popillia japonica* Newman. Prima che il materiale venga trasportato alla discarica, deve essere richiesta all'autorità cantonale competente⁷ un'autorizzazione per lo smaltimento del materiale inquinato.

⁵ Le autorità cantonali competenti^{6,7} si scambiano le copie delle autorizzazioni rilasciate conformemente al capoverso 4.

⁶ Fatte salve le disposizioni cantonali in materia, l'autorità cantonale competente⁶ può delegare il rilascio di autorizzazioni eccezionali ai Comuni.

⁷ Il trasporto e la commercializzazione di tappeti erbosi precoltivati sono consentiti soltanto all'interno della zona cuscinetto e dalla zona cuscinetto alla zona infestata.

⁶ Canton Ticino: Servizio fitosanitario cantonale.

Canton Vallese: Office de la vigne et du vin.

Canton Grigioni: Kantonaler Pflanzenschutzdienst (www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/lbbz/beratungfachwissen/pflanzenbau/pflanzenschutz/Seiten/default.aspx).

⁷ Canton Ticino: Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo.

Canton Vallese: Office de la vigne et du vin.

Canton Grigioni: Kantonaler Pflanzenschutzdienst.

Per il trasporto e la commercializzazione di tappeti erbosi precoltivati all'interno della zona cuscinetto o dalla zona cuscinetto alla zona infestata, questi devono essere contrassegnati con un'etichetta sulla quale sia riportata in modo inalterabile e permanente la seguente dicitura: «Zona cuscinetto – *P. japonica*; trasporto e commercializzazione consentiti soltanto all'interno della zona cuscinetto o dalla zona cuscinetto alla zona infestata».

⁸ Il trasporto e la commercializzazione di altri vegetali con radici in terriccio o substrato di coltivazione costituito da sostanze organiche solide, ad eccezione delle colture tessutali, è consentito soltanto se le condizioni di cui all'allegato 3 sono adempite.

⁹ Dal 1° giugno al 30 settembre le aziende che utilizzano vegetali (segnatamente aziende agricole, vivai, centri di giardinaggio e aziende ortoflorovivaistiche), indipendentemente dal fatto che in virtù dell'articolo 76 o 89 OSaIV siano omologate al rilascio di passaporti fitosanitari o meno, sono tenute a sorvegliare le loro particelle di produzione e/o gli stock di vegetali nonché le aree circostanti nel raggio di 50 metri.

¹⁰ Se un'azienda omologata in virtù dell'articolo 76 o 89 OSaIV sospetta o constata la presenza di *Popillia japonica* Newman, lo notifica senza indugio al Servizio fitosanitario federale e prende misure di prevenzione per impedire l'insediamento e la diffusione dell'organismo nocivo. Se un'azienda non omologata al rilascio di passaporti fitosanitari (segnatamente un'azienda agricola, un vivaio, un centro di giardinaggio o un'azienda ortoflorovivaistica) sospetta o constata la presenza di *Popillia japonica* Newman, lo notifica senza indugio all'autorità cantonale competente⁸ e prende misure di prevenzione per impedire l'insediamento e la diffusione dell'organismo nocivo.

¹¹ L'autorità cantonale competente⁸ attua un'adeguata sorveglianza per il riconoscimento precoce della possibile presenza di *Popillia japonica* Newman nella zona cuscinetto. Inoltre controlla l'attuazione delle misure di cui al numero 3.

4. Metodi di lotta

D'intesa con il Servizio fitosanitario federale, l'autorità cantonale competente⁸ può testare o attuare metodi di lotta (p.es. trappole, reti impregnate di insetticida con durata d'azione prolungata o nematodi) contro *Popillia japonica* Newman, al fine di mantenere la prevalenza del parassita al livello più basso possibile.

5. Abrogazione delle prescrizioni previgenti

La decisione generale del 29 novembre 2024 per impedire la diffusione di *Popillia japonica* Newman – Cantoni interessati: Ticino, Vallese, Grigioni è abrogata.

6. Revoca dell'effetto sospensivo

A un eventuale ricorso contro la presente decisione generale viene tolto l'effetto sospensivo in virtù dell'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968⁹ sulla procedura amministrativa.

⁸ Canton Ticino: Servizio fitosanitario cantonale.
Canton Vallese: Office de la vigne et du vin.
Canton Grigioni: Kantonaler Pflanzenschutzdienst.

⁹ RS 172.021

Indicazione dei rimedi giuridici

La presente decisione può essere impugnata entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice copia, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

19 marzo 2025

Ufficio federale dell'agricoltura:
Il direttore, Christian Hofer

Allegato 1
(n. 1 cpv. 1)

Comuni nonché frazioni e quartieri comunali del Canton Ticino che si trovano nella zona infestata per quanto concerne *Popillia japonica* Newman

Comune	Frazioni e quartieri comunali interessati
Agno	Intero Comune
Alto Malcantone	Intero Comune
Aranno	Intero Comune
Arogno	Intero Comune
Ascona	Intero Comune
Astano	Intero Comune
Avegno Gordevio	Intero Comune
Balerna	Intero Comune
Bedano	Intero Comune
Bedigliora	Intero Comune
Bellinzona	Gudo
Bioggio	Intero Comune
Bissone	Intero Comune
Breggia	Intero Comune
Brione s/Minusio	Intero Comune
Brissago	Intero Comune
Brusino Arsizio	Intero Comune
Cademario	Intero Comune
Cadempino	Intero Comune
Cadenazzo	Intero Comune
Cadenazzo/Monteceneri	Intero Comune
Canobbio	Intero Comune
Capriasca	Intero Comune
Caslano	Intero Comune
Castel San Pietro	Intero Comune
Chiasso	Intero Comune
Coldrerio	Intero Comune
Collina d'Oro	Intero Comune
Comano	Intero Comune
Cugnasco Gerra	Intero Comune
Cureglia	Intero Comune
Curio	Intero Comune
Gambarogno	Intero Comune

Comune	Frazioni e quartieri comunali interessati
Gordola	Intero Comune
Grancia	Intero Comune
Gravesano	Intero Comune
Isonne	Intero Comune
Lamone	Intero Comune
Lavertezzo	Intero Comune
Locarno	Intero Comune
Losone	Intero Comune
Lugano	Intero Comune
Maggia	Aurigeno, Maggia, Moghegno
Magliaso	Intero Comune
Manno	Intero Comune
Massagno	Intero Comune
Melide	Intero Comune
Mendrisio	Intero Comune
Mezzovico-Vira	Intero Comune
Migliaglia	Intero Comune
Minusio	Intero Comune
Monteceneri	Intero Comune
Morbio Inferiore	Intero Comune
Morcote	Intero Comune
Muralto	Intero Comune
Muzzano	Intero Comune
Neggio	Intero Comune
Novaggio	Intero Comune
Novazzano	Intero Comune
Origlio	Intero Comune
Orselina	Intero Comune
Paradiso	Intero Comune
Ponte Capriasca	Intero Comune
Porza	Intero Comune
Pura	Intero Comune
Riva San Vitale	Intero Comune
Ronco s/Ascona	Intero Comune
Sant'Antonino	Intero Comune
Savosa	Intero Comune
Sorenago	Intero Comune
Stabio	Intero Comune

Comune	Frazioni e quartieri comunali interessati
Tenero-Contra	Intero Comune
Terre di Pedemonte	Intero Comune
Toricella-Taverne	Intero Comune
Tresa	Intero Comune
Vacallo	Intero Comune
Val Mara	Intero Comune
Vernate	Intero Comune
Vezia	Intero Comune
Vico Morcote	Intero Comune

Comuni nonché frazioni e quartieri comunali del Canton Vallese che si trovano nella zona infestata per quanto concerne *Popillia japonica* Newman

Comune	Frazioni e quartieri comunali interessati
Simplon	Intero Comune
Zwischbergen	Intero Comune

Allegato 2
(n. 1 cpv. 2)

Comuni nonché frazioni e quartieri comunali del Canton Ticino che si trovano nella zona cuscinetto circostante la zona infestata per quanto concerne *Popillia japonica* Newman

Comune	Frazioni e quartieri comunali interessati
Arbedo-Castione	Intero Comune
Bellinzona	Bellinzona, Camorino, Claro, Giubiasco, Gnosca, Gorduno, Moleno, Monte Carasso, Pianezzo, Preonzo, Sant'Antonio, Sementina
Biasca	Intero Comune
Bodio	Intero Comune
Bosco Gurin	Intero Comune
Campo (Vallemaggia)	Intero Comune
Centovalli	Intero Comune
Cerentino	Intero Comune
Cevio	Intero Comune
Giornico	Intero Comune
Lavizzara	Intero Comune
Linescio	Intero Comune
Lumino	Intero Comune
Maggia	Coglio, Giumaglio, Lodano, Someo
Mergoscia	Intero Comune
Onsernone	Intero Comune
Personico	Intero Comune
Pollegio	Intero Comune
Riviera	Intero Comune
Verzasca	Intero Comune

Comuni nonché frazioni e quartieri comunali del Canton Vallese che si trovano nella zona cuscinetto circostante la zona infestata per quanto concerne *Popillia japonica* Newman

Comune	Frazioni e quartieri comunali interessati
Visperterminen	Intero Comune
Visp	Brand, Brunnjiwald, Eyholzerchi, Eyholzerwald, Furitschugge, Grafuwald, Grienegga, Lediwald, Ob der Fura, Oberbordwald, Santigufer, Sattlertola, Ze spitze Steinu, Ziguwald
Eggerberg	Bärubrächa, Lischa, Tuntscheta
Naters	Territorio comunale al di sotto dei 2200 metri di altitudine di: Äbi, Äbihalta, Äbuneggi, Ägerta, Ahoru, Ahoruschlüecht, Ahoruwald, Aletschbord, Aletschmatta, Alpmatte, Alt Riti, Alt Staafel, Ameisbodo, Änner Blatt, Ärbischegg, Baalimatta, Baanighüs, Bäch, Bachhischi, Bachtelhoru, Bachtilla, Bäleru scheenu Biel, Baletscha, Bärgerumatta, Bärfat, Basulbodu, Bättelhirni, Bättflüo, Beelig, Beeschu Wier, Beetsche, Bi der Kapälla, Biel, Bielkapälli, Bielmatta, Bielmättilli, Bielti, Bifiga, Bifige, Bildji, Birch, Birchegga, Bitschbodu, Bitscherhoru, Bitschschmatta, Bitschji, Blaasi, Blatterschuggo, Blattjer, Blattji, Blattjini, Blattnerhalta, Blattnerriebe, Blattnerschliecht, Blattü, Bliischmelzi, Blindbärgji, Blindtal, Blindtälli, Bobma, Bodmachra, Bodme, Bodo, Bodu, Bonachra, Bord, Bortjini, Böümgarto, Braachini, Brachi, Brand, Brandwald, Breitu Acher, Brend, Brengji, Brengjini, Brich, Briedruchriz, Brieschji, Bruchegg, Bruchji, Brumatta, Brummulmatta, Brunntola, Brunnü, Brunnuschirli, Burge, Chalberschlüecht, Chalberstei, Chäli, Chaltschlüecht, Chammsetsisch Bildtanna, Chänilhalta, Chännelbodo, Chapulubodu, Chaschtler, Chatzulecher, Cheer, Chi, Chiematta, Chiematte, Chittumatta, Chittumattuwald, Chlempumatta, Chlepfihalta, Choherli, Choherbola, Choherwald, Cholerna, Chorbacher, Chrache, Chrinna, Chrischtner, Chriz, Chrizji, Chumma, Chummege, Chummilti, Chummutola, Dichtuhüs, Dorf, Driesbalma, Egg, Egga, Eggerlischa, Eggerschflüe, Eggini, Eich, Eichmatte, Eiholz, Eija, Eijeltini, Erscht Grabu, Eschacher, Eschulbascht, Ewigschmattu, Fäld, Färchu, Fennumannhüs, Fiischer Bodo, Fliejini, Flüoachra, Flüokapälli, Folluwald, Fronibel, Fuggsegga, Fura, Fure, Furg, Furstadel, Füllegrächu, Fүүлmoos, Gaagguwasser, Galu, Gartneresch, Gärwi, Gasserwald, Gassmatte, Geimerblatt, Geimergufer, Geimerhoru, Geimmatte, Geimu, Geissacher, Geissbalma, Gibidum, Gibja, Gibrächtji, Gigula, Göüchheit, Grächbodi, Gredigi Brachi, Grieni, Gross Aletschgletscher, Grüebini, Grünzühüs, Gschorr, Gstei, Gstepf, Guferli, Guteil, Haaldi, Habersch Tee, Hälfischuggo, Hälublatta, Haselstüüda, Hasubalmu, Hasul, He Chriz, Heeji, Heiacher, Heiacherbord, Heimuhalta, Hell,

Comune	Frazioni e quartieri comunali interessati
	<p>Hennusädul, Hirschegga, Hofacher, Hofura, Holägerwald, Holarsji, Holuneich, Holzji, Holzmatta, Hori, Hostetterwald, Hotee, Hüeb, Hundschipfe, Huppo, Inner Aletschji, Jielubodo, Jossuhüs, Kapaa, Kapällubodo, Längegg, Lärchmatta, Lärchwald, Ledi, Leemege, Leentschuggo, Lengacher, Lengmatta, Liichflüe, Lischubodo, Lischuchnubel, Loch, Lochwald, Lugibielti, Lüsga, Lüsgeru scheenu Biel, Mälböüm, Mälböümflüe, Mälböümwald, Mälchini, Marfulplatzji, Mättimoos, Meiggerne, Meinumatta, Millera, Mirgga, Morguweide, Moserwald, Mosighalta, Müelera, Mundbach, Mundchi, Mundstei, Näbudum Bach, Nägerschflieji, Nanzerwald, Nidru Matte, Nill, Nilti, Niwwa, Niwwu Stadel, Ob Flie, Ober Erich, Ober Hüsi, Ober Moos, Ober Schitter, Ober Staful, Oberbirgisch, Obre Bodo, Obri Matte, Obri Mattgini, Obru Alpmatte, Obru Burge, Obru Fure, Pfaffigu Halta, Pfarrherrualpa, Pfarrwald, Platzmatte, Pontula, Rafjjschiir, Reschti, Reschtibel, Riebe, Rierflüe, Rimplischbodo, Rischinerschliecht, Rischinerwald, Rischinu, Riti, Ritimatta, Rittine, Rooruhüs, Roosse, Rosswang, Rote Tschuggu, Rotflüo, Roti Matta, Rüefsch Schiir, Rufi, Rüofschirli, Saaga, Salstapfa, Salwald, Salzgäba, Sandgrüeba, Sant Antoniwald, Sattle, Sättle, Schalba, Schalmatta, Schibumatta, Schipfe, Schitter, Schitterbord, Schitterwald, Schlafbiel, Schleif, Schleife, Schleifji, Schleifmatte, Schlintosna, Schlüecht, Schlüocht, Schmidacher, Schneebodi, Schnydrigwald, Schopfe, Schratt, Schrattgi, Schwarzbrunnu, Schweibmatte, Schwenni, Schwennibord, Schwiiflüe, Seetola, Seewjini, Seilrichti, Seng, Sennuhüüs, Site, Sitscha, Sitzflüo, Soll, Spätmatt, Sprungbodo, Sprunghaltjini, Staafel, Stägerwald, Stägini, Stapfji, Stausee Gibidum, Steigadu, Steigrächu, Steinersch Brich, Steischlag, Stiggrabo, Stiige, Stiinuloch, Stock, Sträichla, Strichjini, Stüef, Stupfhüs, Stüüde, Suschtulti, Suwe, Suwnigul, Täätsche, Tähischinu, Tannuschleif, Tawald, Teiff Bodi, Teiff Schlüocht, Teiffu Schlüecht, Teifi, Tirlini, Tomuhüs, Tomustei, Trogerschhüs, Trogmatta, Trullustei, Tschugge, Tschuggegga, Tschuggflüe, Tübuloch, Tungi, Twärrü, Überfäll, Ufum Ofu, Undru Bodo, Undru Burge, Undru Fure, Undru Hüsi, Undru Schitter, Unner Erich, Unner Staful, Unner Warbflie, Unneraletsch, Unnerbäch, Unnuni, Üsser Aletschji, Vänetschbodo, Vänetschschir, Verbrannt Sita, Wägerli, Wäggsulti, Wägscheitu, Waldrich, Waltersch Acher, Wandflüo, Wang, Wangji, Wanigufer, Wanna, Wanne, Warbflie, Warbfliewildi, Wase, Weidji, Weidjini, Weng, Wiggerscha, Wiichje, Wiischu Matta, Wildi, Wolfacher, Wolfschbrunnu, Wolftole, Z' Bru, Ze Hegu, Ze Hofstettu, Ze Leeru, Zer Lengu Schiir, Zer niwwu Schiir, Zienshischinu, Zithofischflüe, Zum Bär, Zweit Grabu</p>

Comune	Frazioni e quartieri comunali interessati
Briga-Glis	Alpji, Äntschi, Blatterwald, Brand, Egga, Fabrik, Furgguwald, Gamsa, Gamsuchi, Geiggia, Grindji, Grund, Guggili, Hasulbodo, Jungholz, Nessultal, Ober Nessultal, Perrigalpji, Risegga, Rohrbärg, Steinegga, Tambiel, Tirolerbodo, Unner Nessultal
Ried-Briga	Alpji, Äscha, Bächwald, Bärisal, Bärufalla, Binna, Bodme, Bodmerwald, Bodo, Brend, Chaltwasser, Chapf, Dooru, Dooruwaldji, Durschtbachsita, Egga, Eggulti, Eischt, Gfallte Wald, Glimmuschiir, Gräächi, Grund, Grundachra, Hackber, Hackbodiwald, Harzbrenni, Honegga, Howald, Im Blaawu, Jochtwald, Leilegga, Löüb, Mittubäch, Nassi Erle, Obru Egge, Pfannustil, Reschti, Riedalpji, Riederwald, Rigi, Rotwald, Sällti, Schallbärg, Schallbett, Schrickbodo, Schwamm, Steinumatte, Stockalpji, Stückiegga, Ta, Tääl, Taferna, Tamatta, Tschiiife, Undru Egge, Undru Schmidmatte, Unner Bärisal, Unner Schallbärg, Vogulsang, Wase, Wässermatta, Wasualpa, Wiiss Löüb, Wintrigmatta, Ze Brunnu
Termen	Glimmuschir, Obru Schmidmatte, Rosswald, Stafel
Bitsch	Aschp, Balmuwald, Batschini, Bettwald, Brannte Wald, Breite, Chälliwald, Cholplatz, Chummerwald, Erpiguwald, Fäschiwald, Finger, Fure, Graagi, Grie Waldji, Hangji, Hanuwald, Hofflüewald, Holzerwald, Kapelle, Leemeggwald, Massa, Meder, Mutt, Nällischleif, Nälliwald, Obere Bodo, Oberi Schipfe, Obers Täl, Patschiwald, Peetschiwald, Riederwald, Riischwald, Schaaftole, Schnätziwald, Schnüerwald, Schränniwald, Schwarz Flesch, Stausee Gibidum, Steischlag, Stockjni, Strichini, Tälbrunno, Talwald, Tolini, Unneri Schipfe, Unners Täl, Wägsler Stadel, Wäng, Wiiss Flesch, Wiiss Tälli, Winterna, Z'Glaserch Tosso
Riederalp	Intero Comune
Mörel-Filet	Intero Comune
Bister	Intero Comune

Comuni nonché frazioni e quartieri comunali del Canton Grigioni che si trovano nella zona cuscinetto circostante la zona infestata per quanto concerne *Popillia japonica* Newman

Comune	Frazioni e quartieri comunali interessati
San Vittore	Intero Comune
Roveredo	Intero Comune
Grono	Intero Comune
Castaneda	Intero Comune
Buseno	Intero Comune
Santa Maria in Calanca	Intero Comune
Calanca	Intero Comune

Allegato 3
(n. 2 cpv. 8 e n. 3 cpv. 8)

Trasporto e commercializzazione di vegetali con radici in terriccio o substrato di coltivazione costituito da sostanze organiche solide, esclusi i tappeti erbosi precoltivati

¹ Chiunque trasporti o commercializzi vegetali con radici in terriccio o substrato di coltivazione costituito da sostanze organiche solide, esclusi i tappeti erbosi precoltivati, deve adempiere le seguenti condizioni:

1. la produzione e lo stoccaggio provvisorio dei vegetali avvengono in un'infrastruttura a prova d'insetto (finestre e porte con rete anti-insetti con dimensione della maglia massimo 5 mm),
2. oppure
le radici vengono lavate e il terriccio o il substrato di coltivazione viene rimosso completamente,
3. oppure
 - a. i vasi con piante il cui diametro è uguale o superiore a 30 centimetri dal 1° giugno al 30 settembre sono protetti con coperture a prova d'insetto (p.es. sabbia, fibre di cocco, ciottoli di ghiaia). I vasi devono essere posati a terra su superfici sigillate o su un telone che non lascia passare le larve degli insetti (p.es. un telo per la pacciamatura o un telone di copertura);
 - b. i vasi con piante il cui diametro è inferiore a 30 centimetri dal 1° giugno al 30 settembre devono essere collocati su tavoli da lavoro o altri ripiani rialzati ed essere privi di malerbe o protetti con coperture a prova d'insetto (p.es. sabbia, fibre di cocco, ciottoli di ghiaia),
oppure
possono essere posati a terra su superfici sigillate e mantenuti privi di malerbe o protetti con coperture a prova d'insetto (p.es. sabbia, fibre di cocco, ciottoli di ghiaia),
 - c. i vegetali in pieno campo sono coltivati in modo che tra il 1° giugno e il 30 settembre il suolo circostante i vegetali sia coperto a prova d'insetto (p.es. sabbia, fibre di cocco, telo per la pacciamatura). La superficie coperta deve avere un raggio di almeno 70 centimetri intorno alle zolle di terriccio dei vegetali,
oppure
le file intermedie dal 1° giugno al 30 settembre devono essere lavorate meccanicamente fino a una profondità di 15 centimetri a intervalli regolari, almeno quattro volte, affinché sull'intera superficie non crescano malerbe e non siano presenti larve di *Popillia japonica* Newman.

In ogni caso occorre garantire la protezione del terriccio o del substrato di coltivazione da *Popillia japonica* Newman anche durante lo stoccaggio provvisorio dei vegetali finché questi si trovano nella zona infestata o nella zona cuscinetto.

² Per quanto riguarda le graminacee ornamentali, sono ammessi soltanto la produzione e lo stoccaggio in un'infrastruttura a prova d'insetto (finestre e porte con rete anti-insetti con dimensione della maglia massimo 5 mm) (cfr. cpv. 1 n. 1).

³ Se l'azienda, in virtù dell'articolo 76 o 89 OSaIV, è omologata al rilascio di passaporti fitosanitari e si trova nella zona infestata, una volta all'anno il suolo è anche sottoposto a un controllo ufficiale fino a una profondità di 30 centimetri per constatare l'eventuale presenza di *Popillia japonica* Newman.